



COMUNE DI DOVADOLA

Provincia di Forlì – Cesena

**Area Amministrativa
Servizi Sociali**

**BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2021
ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

(L.R. 24/2001 e s.m. – Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP approvato con delibera di C.C. n. 64 del 20.10.2008 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 57 del 22.12.2012 – Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 154/2018, L. n. 76/2016, L.R. n. 5/2004, DPCM n. 159/2013 - Dpr 445/2000 – D.lgs 286/1998 – D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016-679

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 64 del 20.10.2008 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 57 del 22 dicembre 2012 in attuazione della legge regionale n. 24/2001 e s.m.,

è indetto bando per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 21 del suddetto regolamento, per i programmi di mobilità ai sensi del Regolamento per la Mobilità, nonché eventuali alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di ERP dovranno presentare domanda al Comune di Dovadola su apposito modulo, predisposto dal Comune, dal giorno 4 gennaio 2021 al giorno 3 febbraio 2021 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'assegnazione, di 7 giorni e, cioè, al giorno 10 febbraio 2021.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e s.m. e della deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 154/2018 e dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2004, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, **alla data di presentazione della domanda:**

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente
Può richiedere l'assegnazione (*requisito previsto solo per il richiedente che presenta domanda*):

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 30/2007;

A.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 251/2007 e s.m. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

A.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

A.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale¹ e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.²

B) Residenza o sede dell'attività lavorativa:

(E' richiesto che il solo richiedente possieda almeno uno dei seguenti requisiti)

B.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno tre (3) anni;

B.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Dovadola;

B.3) abbia attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Dovadola;

B.4) abbia attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Per sede dell'attività lavorativa di cui al precedente punto b.2), si intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio del Comune di Dovadola.

N.B. La condizione prevista al punto b.1) ed almeno una di quelle di cui ai successivi punti b.2), b.3), e b.4) devono sussistere entrambe (non sono alternative). La residenza anagrafica o attività lavorativa in Regione da almeno 3 anni di cui al punto b.1) significa che devono essere gli ultimi 3 anni e devono essere continuativi, ovvero non devono esserci interruzioni.

Il cittadino iscritto all'AIRE del Comune di Dovadola può fare domanda, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, anche se non continuativi.

C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili:

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo familiare aventi diritto indicati nella domanda di partecipazione. Per nucleo familiare avente diritto si intende quello definito dall'art. 24 della L.R. n. 24/2001 e s.m.)

C.1) i componenti del nucleo familiare richiedente non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio:

- la titolarità dei diritti sopra indicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile é tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

1 In caso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno biennale scaduti, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 11050 del 05/08/2006, l'interessato può presentare domanda di partecipazione al bando allegando, a pena di esclusione, la ricevuta della Questura attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, nonché il permesso di soggiorno scaduto. In sede di verifica dei requisiti verrà richiesta all'interessato il permesso di soggiorno di lungo periodo e/o il permesso di soggiorno biennale innovati.

2 I cittadini extracomunitari che non sono in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo devono allegare alla domanda, a pena esclusione, oltre alla copia del permesso di soggiorno di validità biennale, anche il certificato del datore di lavoro che attesti la regolare occupazione lavorativa.

- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, c. 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

D) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o contributi:

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo familiare avente diritto indicati nella domanda di partecipazione)

D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di e.r.p. cui sia seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/77, della legge n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di e.r.p. a prezzo agevolato, sempreché l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici per la realizzazione o l'acquisto in proprietà di un alloggio, sempreché l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) Requisito del reddito del nucleo avente diritto

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo familiare avente diritto indicati nella domanda di partecipazione)

E.1) Il valore ISEE per l'accesso (**riferito ai redditi 2019**), non deve essere superiore a **€. 17.154,00**;

E.2) il valore del **patrimonio mobiliare** per l'accesso non deve essere superiore a **€. 35.000,00**.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

N.B.: ai fini dell'accesso entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio erp.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento é quello calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non é quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE “il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto, ai fini del presente decreto, nel nucleo familiare dell'altro coniuge”, (art. 3 comma 2 del DPCM n. 159/2013).

Al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per

falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e, comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare stabilmente l'alloggio pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7 L.R. n. 24/2001 e ss.mm.

F) Occupazione illegale o abusiva di alloggio ERP

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo familiare avente diritto indicati nella domanda di partecipazione)

A pena di inammissibilità della domanda di partecipazione al bando nessun componente del nucleo familiare richiedente deve possedere illegalmente o senza titolo alloggio di edilizia residenziale pubblica.

TITOLARITA' DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

I requisiti di cui alle lettere a) e b) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lettere c)-d)-e) ed f) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 24/2001 i requisiti previsti per l'accesso all'ERP devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Detti requisiti devono permanere anche al momento della verifica preliminare all'assegnazione dell'alloggio. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, così come fissato nel presente bando, è possibile integrare la domanda già presentata facendo valere le condizioni sopravvenute.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Per “**nucleo familiare richiedente**” si intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che, essendo parte del “nucleo avente diritto”, sono inseriti nella domanda di partecipazione al presente Bando.

Per “nucleo avente diritto” ai sensi del 3^a, 4^a e 5^a comma dell'art. 24 della L.R. n. 24/2001 e s.m. (così come deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1 commi 36, 37, 44 e 45 della legge 20 maggio 2016, n. 76 in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto”) e in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013 e s.m., si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi e naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro anagraficamente conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
 - il nucleo formato da conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36, della L. 76/2016, vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile risultante dalla relativa certificazione anagrafica
 - i minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
- Ai soli fini del calcolo del reddito ISE ed ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013 e s.m.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione al presente concorso (in marca da bollo da €. 16,00) deve essere compilata esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Dovadola, corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità dell'intestatario ed inviata con lettera raccomandata, a:

Comune di Dovadola “Domanda di assegnazione di alloggio di erp” Piazza della Vittoria, n. 3 – 47013 DOVADOLA (FC)

oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Dovadola in Piazza della Vittoria 3 a partire dal giorno 4 gennaio 2021 con scadenza improrogabile il giorno 3 febbraio 2021 alle ore 12.30.

Nel caso di consegna a mano, gli orari di apertura dell'Ufficio sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Nel caso in cui, per la compilazione della domanda, il cittadino si avvalga dei CAAF convenzionati, saranno gli stessi CAAF a far pervenire entro i termini di scadenza le domande da essi compilate al Comune di Dovadola in Piazza della Vittoria n. 3.

Come previsto dalla convenzione stipulata tra l'Unione di Comuni della Romagna forlivese Unione Montana ed i CAAF per l'istruttoria delle prestazioni sociali agevolate connesse con l'applicazione dell'ISE ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e s.m., il Comune provvederà a comunicare all'Unione di Comuni della Romagna forlivese Unione Montana il numero delle domande di assegnazione pervenute.

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 10 febbraio 2021 documentando il proprio reddito, il patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché il canone corrisposto per l'alloggio al momento occupato quale risultante dal contratto di locazione regolarmente stipulato in base alla legislazione del paese estero di residenza al fine di consentire il ricalcolo di tale situazione reddituale e patrimoniale in base alla norme ISE/ISEE.

Le domande presentate dopo la scadenza dei termini sono escluse dal concorso, intendendosi valide – per quelle presentate per posta – la data di partenza entro i termini previsti, attestata dal timbro postale mentre per quelle presentate a mano la data del timbro di ricevuta dell'Ufficio presso la quale viene presentata.

Ogni domanda inoltrata senza l'osservanza delle modalità e termini stabilite dal Bando, sarà esclusa dalla graduatoria (ad eccezione dell'imposta di bollo la cui mancanza potrà essere sanata). Del pari saranno escluse le domande non indicanti il reddito familiare, non compilate negli appositi stampati o non sottoscritte.

La domanda di partecipazione al concorso può essere ritirata presso l'Ufficio protocollo del Comune in Piazza della Vittoria n.3, oppure scaricabile dal sito internet www.comune.dovadola.fc.it o presso i CAAF convenzionati.

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dal Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua responsabilità penale di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, la idonea documentazione probatoria del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti stabiliti dal presente bando e quelli prescritti dalla vigente normativa.

Il richiedente esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016-679 e s.m.)

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di:

- fotocopia di un documento d'identità valido dell'intestatario della domanda (nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza dell'operatore addetto al ricevimento della stessa) e per i cittadini stranieri copia del permesso di soggiorno o, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta e permesso di soggiorno scaduto;
- attestazione INPS della situazione economica ISE/ISEE del nucleo, a norma del DPCM n. 159/2013 e s.m., riferita ai redditi conseguiti nell'anno 2019;
- dichiarazione sostitutiva unica valevole per le richieste di prestazioni sociali agevolate ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m., resa per il rilascio della suddetta attestazione per i redditi 2019.

riconoscimento in data anteriore alla scadenza del bando. In questo secondo caso il punteggio verrà assegnato con riserva e potrà essere confermato se documentato entro la data di verifica dei requisiti. Il punteggio di invalidità sarà riconosciuto, attribuendo il relativo punteggio, anche nel caso di certificati di invalidità rilasciati da pubbliche amministrazioni per altri condizioni equiparabili (quali invalidità del lavoro, invalidità per servizio ecc.)

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

<u>A-8 Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e da figli, di cui almeno uno minorenni</u>	punti 8
<u>A-9 Presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio)</u>	punti 1
<u>A-10 Giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore a 35 anni, Sposati, uniti civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016. In tale ultimo caso la convivenza anagrafica deve sussistere da almeno un quinquennio</u>	punti 3

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (massimo punti 25 su 115)

<u>B-1 Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia (comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura)</u>	punti 10
<u>B-2 Nucleo con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai Servizi socio-sanitari che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione</u>	punti 15

Le situazioni specificate ai punti B-1 e B-2 devono risultare da apposite attestazioni o relazioni rilasciate dai Servizi Sociali e non sono tra loro cumulabili

CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 25 punti su 115)

Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio:	
<u>C-1 entro 12 mesi</u>	punti 9
<u>C-2 oltre 12 mesi</u>	punti 4
<u>C-3 sistemazione precaria, accertata dall'autorità competente o procurata dall'Amministrazione comunale, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito</u>	punti 9
<u>C-4 sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) munito di formula esecutiva, comportante l'obbligo di rilascio dell'alloggio</u>	punti 7
<u>C-5 allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni.</u>	punti 2
<u>C-6 sistemazione provvisoria procurata (da oltre 12 mesi) dall'Amministrazione comunale, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati</u>	punti 7
<u>C-7 perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio</u>	punti 15

I provvedimenti esecutivi di sfratto non devono essere stati intimati per inadempienze contrattuali, con l'eccezione dei casi per i quali l'Amministrazione comunale attesti che si tratti di soggetti in carico ai servizi sociali e in situazione di grave difficoltà economica, determinati da rilevanti problematiche riferite a uno o più componenti del nucleo richiedente, conseguenti ad infortuni o gravi malattie con esito

invalidante di grado non inferiore al 46% e che gli stessi producano per il nucleo familiare una forte riduzione reddituale non inferiore al 40% del'ISE.

Il punteggio di cui ai punti C1 e C2 viene comunque riconosciuto e mantenuto (per i 6 mesi successivi al rilascio volontario dell'alloggio od al termine della sistemazione precaria di cui al punto C-3), qualora esso sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come definito ai sensi dei punti sopra richiamati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall'interessato non corrisponde ai requisiti di precarietà di cui al punto C3.

C-8 alloggio anti-igienico punti 1

L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede nell'alloggio almeno da un anno.

I punteggi di cui alle lettere C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-8 non sono cumulabili tra loro.

C-9 ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo punti 1

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione.

Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da un anno.

C-10 Sovraffollamento

Da 1 a 3 persone oltre gli standard punti 1

Oltre 3 persone oltre gli standard punti 2

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra si fa riferimento agli standard abitativi così come individuati all'art. 16 del vigente regolamento regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il punteggio è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da un anno.

CONDIZIONI ECONOMICHE (massimo 20 punti su 115)
--

D-1 Reddito ISEE

(da attribuire per fasce di reddito ISEE)

inferiore a 4.000,00 Euro punti 10

da 4.000,00 a 6.999,00 Euro punti 9

da 7.000,00 a 9.999,00 Euro punti 8

da 10.000,00 a 13.000,00 Euro punti 7

oltre 13.000,00 Euro punti 6

D-2 Incidenza del canone sul reddito ISE

Superiore o uguale al 55% punti 10

dal 45% al 54,9% punti 9

dal 35% al 44,9% punti 8

dal 25% al 34,9% punti 7

dal 15% al 24,9% punti 6

Qualora sia riconosciuto il punteggio relativo allo sfratto per inadempienza contrattuale, in seguito alla dichiarazione dei servizi sociali del Comune, il punteggio per incidenza canone/reddito eventualmente attribuito verrà rapportato, al momento del controllo preliminare all'assegnazione, all'ammontare del canone effettivamente corrisposto nell'ultimo anno. In ogni caso, ai fini del calcolo del punteggio dell'incidenza canone/reddito il richiedente dovrà presentare copia del contratto registrato e documentazione attestante il pagamento del canone dei 12 mesi precedenti alla verifica dei requisiti.

CONDIZIONE RESIDENZIALE (massimo 20 punti su 115)
--

E-1 Anzianità di residenza nel Comune alla data di scadenza del Bando

da 5 fino a 6 anni	punti 10
da oltre 6 fino a 7 anni	punti 12
da oltre 7 fino a 8 anni	punti 14
da oltre 8 fino a 9 anni	punti 16
da oltre 9 fino a 10 anni	punti 18
oltre 10 anni	punti 20

Nel calcolo dell'anzianità di residenza, se il richiedente ha avuto la residenza nel Comune in più periodi (es. immigrazione, successiva emigrazione e nuova immigrazione) si considera solo la data di ultima residenza.

Prevalenza nella graduatoria.

1. L'inserimento in graduatoria delle domande di richiedenti con un nucleo familiare avente lo stesso numero di componenti ed a cui sono stati attribuiti i medesimi punteggi avviene utilizzando i sottoelencati criteri di prevalenza:
 - a. anzianità di residenza nel Comune del richiedente l'assegnazione,
 - b. grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore,
 - c. situazione economica con reddito ISEE inferiore.
2. Qualora la parità persista, si attribuirà al richiedente più anziano anagraficamente.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla L.R.8/8/2001, n. 24 e s.m., dal Regolamento per l'assegnazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 in del 20.10.2008 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 57 del 22.12.2012, dal presente Bando e dalla vigente normativa.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, nel rispetto delle disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. in materia di procedimento amministrativo e sulla base delle situazioni dichiarate in domanda, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisoriamente attribuiti.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, sono elencate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

E' facoltà del Comune e della Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'art.13 del Regolamento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., sia in sede di istruttoria delle domande sia in occasione della formulazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente (fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi del DPR 445/2000).

E' altresì, facoltà dei medesimi organi disporre d'ufficio accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione Finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti dal Bando.

La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all'Albo del Comune di Dovadola e dell'Azienda Casa di Forlì-Cesena (e inserita nel sito internet del Comune di Dovadola e dell'Azienda Casa di Forlì-Cesena) per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ai richiedenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata.

Entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo, e, per gli emigrati all'estero, dalla data di spedizione della comunicazione, gli interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione alla Commissione Assegnazione Alloggi.

Il ricorso deve essere depositato presso il Comune di Dovadola – Piazza della Vittoria n. 3

Entro 30 (*trenta*) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei ricorsi, il Comune trasmette al Presidente della Commissione di cui all'art. 25 della L.R. 24/01, la graduatoria unitamente ai ricorsi presentati in tempo utile.

Nei successivi 30 (*trenta*) giorni, la Commissione, esaminati i ricorsi presentati, trasmette al Comune la documentazione per la redazione della graduatoria esecutiva.

La graduatoria è approvata con provvedimento comunale e pubblicata dal Comune e dal soggetto gestore (l'Azienda Casa) sui propri albi per 30 (*trenta*) giorni consecutivi, e costituisce provvedimento esecutivo a far tempo dalla pubblicazione all'Albo del Comune.

Prima dell'assegnazione dell'alloggio il Comune, tramite la Commissione di cui all'art.13 del Regolamento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., accerta la sussistenza dei requisiti e dei correlati punteggi, avvisando il richiedente e dandogli termine di giorni 10 (*dieci*) per presentare eventuale ricorso alla Commissione. Nel caso la Commissione segnali l'insussistenza dei requisiti il richiedente può presentare ricorso alla Commissione.

I concorrenti per i quali gli accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria esecutiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si procede ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Qualora, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante.

L'eventuale rinuncia ad un alloggio proposto, non ritenuta giustificata dalla competente Commissione, comporta la cancellazione dalla graduatoria.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra.

CON L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ESECUTIVA DECADONO LE GRADUATORIE IN ESSERE.

Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione.

In sede di assegnazione di alloggi, il Comune, tramite la Commissione di cui all'art. 25 della L.R. 24/2001 e dell'art. 13 del Regolamento per l'Assegnazione, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria esecutiva, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione, tramite gli Uffici Comunali o del Soggetto gestore (l'Azienda Casa), della documentazione necessaria.

Qualora la Commissione accerti la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 della L.R. n. 24/2001, nonché la mancanza o il mutamento di una delle condizioni previste dal Regolamento per l'Assegnazione, provvede a darne comunicazione all'interessato, il quale, può presentare ricorso in opposizione alla stessa Commissione.

Il Comune e il soggetto gestore (Azienda Casa), in relazione a quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 24/2001, espletano in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

Per la scelta e la consegna dell'alloggio si fa riferimento a quanto disposto all'art. 20 del Regolamento per l'Assegnazione di alloggi di E.R.P.

Canone di locazione. Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è attualmente calcolato con le modalità e i criteri definiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. n. 24 del 8/8/2001 e s.m., al punto 2) dell'allegato 1) alla delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 1564/2018 e dalle deliberazioni

assunte dal Comune ai sensi della normativa vigente in materia, e sarà soggetto alle variazioni e alle disposizioni che si renderanno effettive.

ALTRE DISPOSIZIONI

a) Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

b) Il Comune di Dovadola non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E REGOLAMENTO UE 2016-679

I dati personali contenuti nelle domande e dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti partecipanti al presente bando, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016-679).

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di essere inseriti in graduatoria.

I dati potranno essere comunicati alla Commissione assegnazione alloggi di cui alla legge citata, all'ACER di Forlì-Cesena, all'Amministrazione finanziaria per le verifiche delle dichiarazioni rese, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.).

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, mediante apposita istanza da presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Dovadola.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente per il trattamento dei dati personali il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Dovadola e la Responsabile del trattamento è la Responsabile dell'Area amministrativa.

Dovadola, li __4 gennaio 2021

LA RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
(Rosa Maria Di Fazio)